

è in verità strana, - che si proceda alla sospensione di un impiegato dal servizio, senza sospendere, contemporaneamente, dallo stipendio. Il che, praticamente, anziché costituire punizione, potrebbe essere un premio!

Articolo 37° - In esso non si fa menzione della Commissione di disciplina, prevista dall'art. 39 del Regolamento per il personale dell'Istituto. S'ovrà per questo intendere⁽³⁾ che, nel caso di morte dell'impiegato, l'indennità preveduta dall'art. 38 spetta al coniuge ed ai congiunti entro il 4° grado. Evidentemente, siffatta norma è in contrasto con quella dell'art. 2122 del nuovo Codice Civile, in virtù della quale l'indennità stessa non spetta ai parenti oltre il 3° grado. La disposizione suolara evidentemente aggiornata, dopo la pubblicazione del Codice. Tuttavia, non potendo il contratto collettivo di lavoro pregiudicare i diritti dei terzi, la disposizione dovrà intendersi operativa nei limiti del citato articolo 2122. -

Articolo 51° - la lettera c) di detto articolo dispone che il fondo speciale di previdenza è alimentato, fra l'altro, dai proventi dell'incremento delle somme dell'assicurazione obbligatoria e della indennità di licenziamento in mancanza di beneficiari designati od eredi. -

Anche qui la norma sembra in contrasto con l'art. 586 del Codice Civile, in

Vedi postilla approvata e
pag. 60, riga 31^a